



Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECHNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C0372 del 23/02/2010

Proposta n. 2678 del 16/02/2010

Oggetto:

Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 "Disciplina della riproduzione animale". D.M. 19 luglio 2000, n. 403 "Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91". D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 "Indicazioni operative di competenza regionale". Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina pubblica. Ditta: "DI PAOLANTONIO GIOVANNI" - Fiamignano (RI) - Codice stazione RI0294E

Proponente:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|
| Estensore | CORIOLOANO ROBERTO | _____ |
| Responsabile del procedimento | CORIOLOANO ROBERTO | _____ |
| Responsabile dell' Area | F. GENCHI | _____ |
| Direttore Regionale | GINO SETTIMI | _____ |
| Direttore Dipartimento | G. MAGRINI | _____ |
| Protocollo Invio | | _____ |
| Firma di Concerto | | _____ |

Oggetto: Legge 15 gennaio 1991, n. 30 modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280 “Disciplina della riproduzione animale”.

D.M. 19 luglio 2000, n. 403 “Nuovo regolamento di esecuzione della legge 30/91”.

D.G.R. 8 febbraio 2002 n. 128 “Indicazioni operative di competenza regionale”.

Rilascio autorizzazione alla gestione di una stazione di monta naturale equina **pubblica**.

Ditta: **“DI PAOLANTONIO GIOVANNI”** – Fiamignano (RI) – Codice stazione **RI0294E**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la L. R. 18.02.2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Disciplina della riproduzione animale”, modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 19 luglio 2000, n. 403 “Approvazione del nuovo regolamento d’esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2002, n. 128 con la quale sono state adottate le indicazioni operative di competenza regionale per l’attuazione della legge n. 30/91 e del D.M. n. 403/2000, modificata ed integrata dalla D.G.R. 18 ottobre 2002, n. 1399;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2010, n. 61, con la quale è stata approvata la riapertura del termine, scaduto il 30 settembre 2009, per la presentazione delle domande di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di stazioni di monta naturale equina pubblica o privata, di cui ai punti 1.1 e 1.2, nonché di stazioni di inseminazione artificiale equina pubblica di cui al punto 1.3, del *documento* “Indicazioni operative regionali” approvato con la sopra richiamata D.G.R. n. 128/2002;

PRESO ATTO della domanda presentata all’Area Decentrata Agricoltura di Rieti il 29-12-2009 ed acquisita al protocollo della predetta Area al n. 221477 del 29-12-2009, con la quale Di Paolantonio Giovanni, in qualità di titolare della ditta medesima, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, sita in Comune di Fiamignano (RI), loc. Peschieta – via De Quadri, 3;

VISTO il verbale del 13 gennaio 2010, trasmesso dall’Area Decentrata Agricoltura di Rieti alla Direzione Regionale Agricoltura con nota n. 7128 del 19 gennaio 2010, con il quale l’apposita Commissione provinciale, nominata con determinazione C0412 del 25/03/2004, ha proposto di accogliere la sopra citata domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica, in favore della ditta “Di Paolantonio Giovanni”, sita in Comune di Fiamignano (RI), loc. Peschieta - via De Quadri, 3, ai sensi dell’articolo 2 del sopra richiamato D.M. 19 luglio 2000, n. 403, nonché delle indicazioni operative di competenza regionale di cui al *documento* approvato con D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare il punto 1.1;

DETERMINA

in conformità con le premesse,

- 1) di **rilasciare**, alla ditta “**DI PAOLANTONIO GIOVANNI**”, nato a Roma il 21-12-1986 e residente in Comune di Fiamignano (RI), via De Quadri, n. 3, partita IVA 01043740578, **l’autorizzazione alla gestione della stazione di monta naturale equina pubblica** sita in Comune di Fiamignano (RI), loc. Peschieta - via De Quadri, 3;
- 2) **di prendere atto:**
 - a) che nella stazione operano i sotto indicati cavalli stalloni:
- n. 1 di razza *Cavallo Agricolo Italiano da tiro pesante rapido*.
- 3) **di stabilire:**
 - a) che la stazione **non è autorizzata** all’inseminazione artificiale con impiego di seme equino fresco prelevato dagli stalloni che operano nella stazione medesima;
 - b) di assegnare alla predetta stazione di monta il codice univoco a livello nazionale: **RI0294E**
 - c) che il termine di validità della suddetta autorizzazione è il 31 dicembre 2014;
 - d) che per il rinnovo della autorizzazione dovrà essere presentata la relativa domanda entro il 30 settembre 2014;
 - e) che la presente autorizzazione non è cedibile ed è rinnovabile su richiesta dell’interessato;
 - f) che il gestore della stazione di monta naturale equina pubblica è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 6 del D.M. 19 luglio 2000 n. 403, e richiamati al punto *I.1.4* del *documento* approvato con la D.G.R. 8 febbraio 2002, n. 128, in particolare:
 - a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio, entro il 15 dicembre di ciascun anno:
 - le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h), del citato D.M. n. 403/2000;
 - l’elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici, impiegati nella stazione, ai termini dell’articolo 6, comma 1, lettera l), del citato D.M. n. 403/2000;
 - a registrare tutti gli atti fecondativi utilizzando i moduli di avvenuto accoppiamento (Certificato di Intervento Fecondativo) rilasciati dall’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, ed a conservare i predetti moduli per almeno tre anni;
 - a rilasciare al proprietario della fattrice copia del Certificato di Intervento Fecondativo;
 - a trasmettere, in qualità di responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera c) del citato D.M., la parte del modulo del certificato di intervento fecondativo, all’uopo predisposta, alla Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio, entro sessanta giorni dall’intervento fecondativo, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del sopra citato D.M.;
 - a consentire il libero accesso, ai locali della stazione di monta, al personale incaricato della vigilanza per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del succitato D.M. n. 403/2000;
 - a presentare tutti i documenti e fornire le informazioni richieste dall’autorità competente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del citato D.M. n. 403/2000;

- a comunicare entro trenta giorni, all'ADA competente per territorio l'immissione, nella stazione di monta, di un nuovo riproduttore, allegando copia del certificato o l'iscrizione nella sezione dei riproduttori maschi, oppure copia del certificato di iscrizione al registro anagrafico. Nonché comunicare alla stessa ADA, entro lo stesso termine di trenta giorni, la cessazione della attività di un riproduttore maschio;
 - a comunicare entro trenta giorni, all'ADA competente per territorio, la sostituzione del medico veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale equino fresco, qualora la stazione sia stata autorizzata in merito;
 - ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dal competente servizio veterinario della AUSL competente per territorio, in materia di profilassi e di polizia veterinaria;
 - a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori, di qualsiasi manifestazione sospetta di malattia infettiva e diffusiva;
 - a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati alla monta, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore delle fattrici;
 - a non detenere nei locali della stazione attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento ed al trattamento del materiale seminale;
 - a non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse;
 - ad adibire alla monta naturale pubblica solo i riproduttori maschi che soddisfano le condizioni indicate all'articolo 4 del D.M. 19 luglio 2000, n. 403. Nel caso di cavalli di razza *Purosangue inglese* e *Trottatore italiano*, i riproduttori maschi devono essere iscritti, oltre che al libro genealogico, anche all'apposito repertorio degli stalloni di cui all'articolo 3 comma 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera a), della medesima legge.
- 4) di incaricare l'Area "Filieri Zootecniche e Produzioni Agroalimentari", della Direzione Regionale Agricoltura, di trasmettere la presente Determinazione all'Area Decentrata Agricoltura di Rieti, che provvederà a notificare la stessa a Di Paolantonio Giovanni in qualità di titolare della sopra citata stazione di monta equina.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini